

Sentenza n. 3220/2026 pubbl. il 13/05/2026  
RG n. /2024  
Repert. n. /2026 del  
Sentenza n. cronol. /2026 del

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Quinta Civile

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. /2024

Visti gli atti del processo;

lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 13.04.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.

Il G.O.P

Pone la causa in decisione.

Palermo li 13.04.2026

Il G.O.P

Dott. Gabriele Leone

Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
nella causa iscritta al nr. /2024 R.G.A.C., pendente

TRA

sig.ra

rappresentata e congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosalinda Salemi, del Foro di Palermo – C.F. SLMRLN78D45G273T e dall'avv. Alessandro Alfonso, del Foro di Ivrea – C.F. LFNLSN76E23G273B ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo alla via Principe di Villafranca n. 46.

Attrice-Opponente

1

Firmato Da: LEONE GABRIELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19290a88557e37e5



Sentenza n. 3220/2026 pubbl. il 13/05/2026  
RG n. 14425/2024  
Repert. n. 5643/2026 del 14/05/2026  
Sentenza n. cronol. 2289/2026 del 13/05/2026

CONTRO

– in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con  
sede legale in – e per essa,  
quale mandataria, elettivamente  
domiciliata in presso lo studio dell'Avv.  
che  
la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio

Convenuta opposta contumace

NONCHE' CONTRO

e per essa, quale mandataria,  
con sede legale in rappresentata e difesa in virtù di  
procura generale  
dall'Avv. ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dello stesso Avvocato in  
Convenuta- Opposta

CONCLUSIONI: all'udienza del 13.04.2026 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

FATTO

La sig.ra adiva il Tribunale con atto di citazione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nr. /2012 (RGAC /2012) depositato in data 28.06.2012, emesso per la complessiva somma di € 45.838,57 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1.032,50 per compensi ed € 233,00 per spese, oltre Iva e Cpa, nei confronti di e della stessa sig.ra quest'ultima nella qualità di garante del primo, giusta fideiussione del 04.02.1986 e del 03.02.2004,

La parte attrice deduceva che vi sarebbe stata la *NULLITA' PARZIALE DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTO DALLA SIG.RA IN DATA 04.02.1986, EX ART. 1419 C.C., IN RAGIONE DELLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA DEROGATORIA ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 1957 C.C., IN QUANTO VESSATORIA AI SENSI DELL'ART. 33 LETT. T) COD. CONSUMO, DOVENDO*



QUALIFICARSI L'OPPONENTE QUALE CONSUMATORE - LIBERAZIONE DEL GARANTE.

La parte attrice pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo *Previa declaratoria di nullità, stante la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lett. t) Cod. Cons., della clausola contenuta nella lett. g) del contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra \_\_\_\_\_ in data 04.02.1986, relativa alla dispensa del creditore dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.d., dichiarare la liberazione del fideiussore stante che il creditore non ha proposto le sue istanze contro il debitore, né le ha con diligenza continuate, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n. \_\_\_\_\_ /2012 emesso dal Tribunale di Palermo il 28.06.2012-10.07.2012 (R.G. n. \_\_\_\_\_ /2012) nei confronti della sig.ra \_\_\_\_\_*

Con atto del 04.03.2025, si costituiva la società \_\_\_\_\_ srl che contestava l'opposizione aversa e così concludeva il proprio atto *“Rigettare perché infondata in fatto e diritto l'opposizione promossa dalla sig.ra \_\_\_\_\_ per le ragioni dedotte nella presente comparsa. Confermare dunque la validità della clausola ex lettera g) del contratto di fideiussione datato e sottoscritto il 04.02.1986 e con essa confermare il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ /2012 emesso nei confronti (anche) dell'opponente. In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta in merito ad esborsi (anche di condanna alle spese) per atti e fatti anteriori la data di cessione del credito. Con vittoria di spese del presente giudizio.*

Con provvedimento del 21.02.2025, il Tribunale, fissava udienza di comparizione delle parti al 28.10.2025.

Con ordinanza del 03.06.2025, nell'ambito del procedimento recante nr. \_\_\_\_\_ -1/2024, si sospendeva l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento del 07.08.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.

Con decreto del 19.08.2025 si fissava udienza al 22.09.2025.

Con successivo decreto del 30.09.2025 si concedevano i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si rinviava al 16.02.2026.

Con provvedimento del 18.03.2026 si rinviava al 13.04.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte opponente deve essere accolta per le ragioni che seguono.

Come già indicato dal Tribunale nel procedimento nr. \_\_\_\_\_ -1/2024, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi da cui desumere che la garanzia personale prestata dalla sig.ra \_\_\_\_\_ sia stata espressiva di attività imprenditoriale o professionale o sia stata strettamente funzionale allo svolgimento di questa (Cass. SS. UU. n. 5868.2023).



Infatti, come dimostrato dalla visura camerale allegata dall'opponente (Allegato 8 dell'atto di citazione), non risulta che la sig.ra [ ] abbia ricoperto ruoli nella gestione della ditta individuale di cui era titolare il marito, al quale era unicamente legata da un rapporto di coniugio.

Pertanto, l'opponente [ ] deve necessariamente essere qualificata come consumatrice.

Chiarito tale elemento, deve dichiararsi come vessatoria la clausola derogatoria contenuta alla lettera g) del contratto di fideiussione sottoscritto in data 04.02.1986, da cui ha avuto genesi il credito ingiunto («[...] il fideiussore dispensa inoltre il [ ] dall'onere di agire e entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il [ ] non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate»), per contrasto con la disciplina del Codice del Consumo (v. oggi art. 33, lett. t),

Nel derogare alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo entro cui la Banca può agire nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale.

Come dedotto dal Tribunale nel provvedimento del 03.06.2025, si è così avuto l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469-bis c.c. (ratione temporis applicabile), visto che il creditore viene dispensato dal rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (v. sul tema Cass. n. 27558.2023)

Quindi, a fronte di tale significativo squilibrio, non risulta che l'opponente abbia partecipato alla predisposizione della clausola per il tramite di una specifica, seria ed effettiva trattativa (Cass. n. 24262.2008).

In sostanza, vi è stata la preclusione della possibilità per la consumatrice di esplicitare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione, rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto.

La consumatrice risulta, quindi, lesa dall'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, effetto non escluso dalla specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2, c.c., di per sé non esaustiva alla luce della ratio posta a fondamento della disciplina di protezione predisposta dal Codice del Consumo. (Cfr. provvedimento del 03.06.2025)

Quindi, la nullità parziale della lettera g) del contratto di fideiussione sottoscritto il 4.2.1986, implica l'accoglimento dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., formulata dall'opponente.

L'opposta non ha fatto valere in sede giudiziaria le proprie ragioni creditorie, traenti titolo dai rapporti bancari per cui è causa, entro sei mesi decorrenti dal giorno in cui (cfr. lettere A/R del 16.6.2009, ricevuta dal debitore principale il 22.6.2009) l'istituto di credito ha comunicato al debitore principale ed al fideiussore l'avvenuta decadenza del beneficio del termine ed intimato loro di procedere alla riparazione dell'esposizione debitoria maturata.



Sentenza n. 3220/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. /2024

Repert. n. /2026 del

Sentenza n. cronol. /2026 del

Infatti, si è agito tardivamente solo in data 25.06.2012, tramite ricorso monitorio, all'esito del quale è stato emesso (il 10.7.2012) il decreto ingiuntivo n. /2012, per il quale il creditore ha poi agito esecutivamente.

Alla luce di quanto sopra dedotto, il motivo di opposizione deve ritenersi fondato e la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro per la fase cautelare, determinate secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione tra 26.000 e 52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate: Euro per la fase studio, Euro per la fase introduttiva ed Euro per la fase decisionale, oltre Iva e cpa.

Vanno altresì liquidate le spese, nella somma di Euro , determinate, per la fase di merito, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 26.000 e 52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate: euro per la fase studio, euro per la fase introduttiva ed euro per la fase decisionale, oltre IVA, cpa.

P.Q.M

Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede

- 1) Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e pertanto revoca ingiuntivo nr. /2012 (RGAC /2012) depositato in data 28.06.2012
- 2) Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra liquidandole in Euro per la fase cautelare ed Euro per la fase di merito, oltre accessori di legge.

Così deciso in Palermo il 13.05.2026

Il G.O.P

Dott. Gabriele Leone

